

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 952/2003 del Consiglio, del 21 gennaio 2003, relativo alle esportazioni di alcuni prodotti di acciaio dalla Polonia nella Comunità per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente regolamento e la data di adesione della Polonia all'Unione europea (proroga del sistema di duplice controllo)** 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 953/2003 del Consiglio, del 26 maggio 2003, inteso ad evitare la diversione verso l'Unione europea di taluni medicinali essenziali** 5
- Regolamento (CE) n. 954/2003 della Commissione, del 2 giugno 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 12
- ★ **Regolamento (CE) n. 955/2003 della Commissione, del 2 giugno 2003, che rettifica le versioni inglese, spagnola e olandese del regolamento (CE) n. 449/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli** 14
- Regolamento (CE) n. 956/2003 della Commissione, del 2 giugno 2003, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali 15

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

2003/389/CE:

- ★ **Decisione n. 2/2003 del Consiglio di associazione UE-Polonia, del 19 marzo 2003, che proroga il sistema di duplice controllo, istituito dalla decisione n. 2/99 del Consiglio di associazione, per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente decisione e la data di adesione della Polonia all'Unione europea** 18

Commissione

2003/390/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 23 maggio 2003, che stabilisce condizioni speciali per la commercializzazione di specie animali d'acquacoltura ritenute non sensibili a determinate malattie e dei prodotti da esse derivati ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 1641]** 19

2003/391/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 23 maggio 2003, recante modifica della decisione 92/452/CEE che stabilisce l'elenco dei gruppi di raccolta di embrioni e dei gruppi di produzione di embrioni riconosciuti nei paesi terzi ai fini dell'esportazione di embrioni di bovini verso la Comunità, per quanto riguarda gli Stati Uniti d'America ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 1643]** 25

2003/392/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 23 maggio 2003, che modifica le decisioni 2003/70/CE e 2003/71/CE per quanto riguarda le importazioni di gameti vivi di pesci appartenenti alla famiglia dei salmonidi originari della Norvegia e delle isole Færøer ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 1675]** 27

2003/393/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 22 maggio 2003, recante modifica della decisione 2000/728/CE che fissa le spese e i diritti da applicare nell'ambito del sistema di assegnazione di un marchio comunitario di qualità ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 1780]** 31

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 952/2003 DEL CONSIGLIO**del 21 gennaio 2003**

relativo alle esportazioni di alcuni prodotti di acciaio dalla Polonia nella Comunità per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente regolamento e la data di adesione della Polonia all'Unione europea (proroga del sistema di duplice controllo)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

Articolo 1

vista la proposta della Commissione,

Il regolamento (CE) n. 1093/1999 continua ad essere applicato per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente regolamento e la data di adesione della Polonia all'Unione europea, ai sensi della decisione n. 2/2003 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra.

considerando quanto segue:

Articolo 2

(1) Il 1° febbraio 1994 è entrato in vigore l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Polonia, dall'altra ⁽¹⁾.

Di conseguenza, il regolamento (CE) n. 1093/1999 è modificato come segue:

(2) Con la decisione n. 2/2003 ⁽²⁾ del Consiglio di associazione, le parti hanno deciso di prorogare, per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente regolamento e la data di adesione della Polonia all'Unione europea, il sistema di duplice controllo istituito con la decisione n. 2/1999 ⁽³⁾ del Consiglio di associazione.

1) Nel titolo, nel preambolo e nell'articolo 1, paragrafi 1 e 3 del regolamento, i riferimenti al «periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2002» sono sostituiti da riferimenti al «periodo compreso tra il 13 giugno 2003 e la data di adesione della Polonia all'Unione europea».

2) L'allegato III di detto regolamento è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

(3) È pertanto necessario prorogare la normativa comunitaria di applicazione introdotta con il regolamento (CE) n. 1093/1999 del Consiglio, del 30 marzo 1999, che instaura un sistema di duplice controllo per le esportazioni di alcuni prodotti CECA di acciaio dalla Repubblica di Polonia verso la Comunità europea per il periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 1999 ⁽⁴⁾,

Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento le merci spedite nella Comunità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2003 e la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il decimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 348 del 31.12.1993, pag. 2.

⁽²⁾ Vedi pagina 18 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU L 133 del 28.5.1999, pag. 44.

⁽⁴⁾ GU L 133 del 28.5.1999, pag. 6.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 gennaio 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. CHRISTODOULAKIS

ALLEGATO

«ALLEGATO III

LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES
LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER
LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES
LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES
ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI
LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES
LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES
LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA
FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER

BELGIQUE/BELGIË

Ministère des affaires économiques
Administration des relations économiques
Services "Licences"
Rue Général Leman 60
B-1040 Bruxelles
Télécopieur (32-2) 230 83 22

Ministerie van Economische Zaken
Bestuur van de Economische Betrekkingen
Dienst Vergunningen
Generaal Lemanstraat 60
B-1040 Brussel
Fax (32-2) 230 83 22

DANMARK

ErhvervsfremmeStyrelsen
Økonomi- og Erhvervsministeriet
Vejlssøvej 29
DK-8600 Silkeborg
Fax (45) 35 46 64 01

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
(BAFA)
Frankfurter Straße 29-35
D-65760 Eschborn 1
Fax (49-61) 969 42 26

ΕΛΛΑΣ

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας
Γενική Γραμματεία Διεθνών Σχέσεων
Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Ροών
Κορνάρου 1
GR-105 63 Αθήνα
Φαξ (30-210) 328 60 94

ESPAÑA

Ministerio de Economía
Secretaría General de Comercio Exterior
Paseo de la Castellana, 162
E-28046 Madrid
Fax: (34) 915 63 18 23/913 49 38 31

FRANCE

Service des industries manufacturières
DIGITIP
12, rue Villiot — Bâtiment Le Bervil
F-75572 Paris Cedex 12
Télécopieur (33-1) 53 44 91 81

IRELAND

Department of Enterprise, Trade and Employment
Import/Export Licensing, Block C
Earlsfort Centre
Hatch Street
Dublin 2
Fax (353-1) 631 28 26

ITALIA

Ministero delle Attività produttive
Direzione generale per la Politica commerciale e per la gestione del
regime degli scambi
Viale America 341
I-00144 Roma
Fax (39) 06-59 93 22 35/06 59 93 26 36

LUXEMBOURG

Ministère des affaires étrangères
Office des licences
BP 113
L-2011 Luxembourg
Télécopieur (352) 46 61 38

NEDERLAND

Belastingdienst douane
Centrale dienst voor in- en uitvoer
Postbus 30003, Engelse Kamp 2
9700 RD Groningen
Nederland
Fax (31-50) 523 23 41

ÖSTERREICH

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
Außenwirtschaftsadministration
Landstrasser Hauptstraße 55-57
A-1030 Wien
Fax (43-1) 711 00-83 86

PORTUGAL

Ministério das Finanças
Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o
Consumo
Rua Terreiro do Trigo, Edifício da Alfândega de Lisboa
P-1140-060 Lisboa
Fax: (351) 218 814 261

SUOMI

Tullihallitus
PL 512
FIN-00101 Helsinki
Faksi (358-9) 614 2852

SVERIGE

Kommerskollegium
Box 6803
S-113 86 Stockholm
Fax (46-8) 30 67 59

UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry
Import Licensing Branch
Queensway House — West Precinct
Billingham, Cleveland
TS23 2NF
Fax (44-1642) 53 35 57»

REGOLAMENTO (CE) N. 953/2003 DEL CONSIGLIO**del 26 maggio 2003****inteso ad evitare la diversione verso l'Unione europea di taluni medicinali essenziali**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il 21 febbraio 2001 la Commissione ha adottato una comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa ad un'azione accelerata di lotta contro le più importanti malattie trasmissibili nel quadro della riduzione della povertà secondo la quale la Commissione è incaricata, tra l'altro, di definire un sistema globale di graduazione dei prezzi per i medicinali essenziali di prevenzione, diagnosi e trattamento dell'HIV/AIDS, della tubercolosi e della malaria nonché delle malattie ad esse connesse per i paesi in via di sviluppo più poveri, e di prevenire la diversione di questi prodotti verso altri mercati con l'introduzione di efficaci misure di salvaguardia.
- (2) In una risoluzione del 14 maggio 2001 relativa ad un'azione accelerata contro l'HIV, la tubercolosi e la malaria, il Consiglio ha sottolineato la necessità di rafforzare le disposizioni di salvaguardia contro la diversione dei farmaci a basso prezzo destinati ai mercati poveri e di prevenire l'erosione dei prezzi sui mercati dei paesi sviluppati.
- (3) In una risoluzione del 15 marzo 2001 sull'accesso ai medicinali per le vittime dell'HIV/AIDS nei paesi in via di sviluppo il Parlamento europeo ha rilevato l'inclusione di un impegno nei confronti di una graduazione dei prezzi nel programma d'azione della Commissione, chiedendo che venisse istituito un sistema che consenta a paesi in via di sviluppo un equo accesso a medicinali e vaccini a prezzi accessibili.
- (4) Molti dei paesi in via di sviluppo più poveri hanno urgentemente bisogno di accedere ai medicinali essenziali a prezzi abbordabili per il trattamento delle malattie trasmissibili. Questi paesi dipendono fortemente dalle importazioni di farmaci poiché la loro produzione locale è minima.
- (5) È necessaria una differenziazione dei prezzi tra i mercati dei paesi sviluppati e quelli dei paesi in via di sviluppo più poveri, per garantire che questi ultimi possano rifornirsi di prodotti farmaceutici essenziali a prezzi fortemente ridotti. Tali prezzi fortemente ridotti non possono pertanto essere considerati un riferimento per il prezzo da pagare per i medesimi prodotti sui mercati dei paesi sviluppati.
- (6) Nella maggior parte dei paesi sviluppati esistono strumenti legislativi e di regolamentazione per prevenire l'importazione, in determinate circostanze, di prodotti farmaceutici, ma essi rischiano di risultare insufficienti nel caso in cui sui mercati dei paesi in via di sviluppo più poveri siano venduti grossi volumi di farmaci fortemente scontati e l'interesse economico di una diversione degli scambi verso i mercati a prezzi alti possa pertanto aumentare sostanzialmente.
- (7) È necessario incoraggiare le industrie farmaceutiche a mettere a disposizione prodotti farmaceutici a prezzi fortemente ridotti in quantità sostanzialmente più consistenti, assicurando, con il presente regolamento, che tali prodotti restino su tali mercati. Le donazioni di prodotti farmaceutici e di prodotti venduti con contratti concessi in seguito a bandi di gara indetti dai governi nazionali o da organismi internazionali preposti agli appalti, ovvero nel contesto di un partenariato convenuto tra il fabbricante ed il governo di un paese di destinazione possono rientrare nel presente regolamento, alle stesse condizioni, tenendo presente che tali donazioni non contribuiscono a migliorare durevolmente l'accesso ai prodotti in questione.
- (8) Ai fini del presente regolamento è necessario definire una procedura che individui i prodotti, i paesi e le malattie oggetto del presente regolamento.
- (9) Il presente regolamento si prefigge di evitare che i prodotti a prezzi graduati siano importati nella Comunità. Sono previste deroghe in determinate circostanze purché sia rigorosamente garantito che la destinazione finale dei prodotti in questione è uno dei paesi elencati nell'allegato II.
- (10) I fabbricanti dei prodotti a prezzi graduati devono differenziarne l'aspetto per agevolarne l'individuazione.
- (11) Sarà opportuno riesaminare gli elenchi delle malattie e dei paesi di destinazione contemplati dal presente regolamento, nonché le formule per l'individuazione dei prodotti a prezzi graduati, alla luce, tra l'altro, dell'esperienza acquisita con l'applicazione del regolamento.
- (12) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (¹).

(¹) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

- (13) Per quanto riguarda i prodotti a prezzi graduati contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori e destinati all'uso personale, si applicano le stesse disposizioni del regolamento (CE) n. 3295/94 del Consiglio del 22 dicembre 1994, attualmente in revisione, che fissa misure intese a vietare l'immissione in libera pratica, l'esportazione, la riesportazione e il vincolo ad un regime sospensivo di merci contraffatte e di merci usurpative ⁽¹⁾.
- (14) Allorché sono stati sequestrati prodotti a prezzi graduati a norma del presente regolamento, l'autorità competente ha la facoltà, in conformità del diritto nazionale ed al fine di assicurare che detti prodotti siano destinati all'uso per il quale erano previsti a pieno vantaggio dei paesi elencati nell'allegato II, decidere di metterli a disposizione per scopi umanitari in tali paesi. In assenza di una decisione in tal senso i prodotti sequestrati dovrebbero essere distrutti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento definisce:
- a) i criteri per stabilire che cosa sia un prodotto a prezzo graduato;
 - b) le condizioni alle quali le autorità doganali intervengono;
 - c) le misure che sono adottate dalle competenti autorità degli Stati membri.
2. Ai fini del presente regolamento s'intende per:
- a) «prodotto a prezzo graduato»: qualsiasi prodotto farmaceutico utilizzato per prevenire, diagnosticare o trattare le malattie di cui all'allegato IV, il cui prezzo sia fissato conformemente ad uno dei metodi facoltativi di calcolo dei prezzi previsti all'articolo III, verificato dalla Commissione o da un revisore contabile esterno come descritto all'articolo 4 e figurante nell'elenco dei prodotti a prezzi graduati di cui all'allegato I;
 - b) «paesi di destinazione»: i paesi elencati nell'allegato II;
 - c) «autorità competente»: un'autorità designata da uno Stato membro per stabilire se i prodotti sospesi dalle autorità doganali dello stesso Stato membro siano prodotti a prezzi graduati e per dare istruzioni a seconda del risultato dell'esame.

Articolo 2

1. È vietato importare nella Comunità prodotti a prezzi graduati ai fini dell'immissione in libera pratica, della riesportazione o del collocamento in regime sospensivo, in una zona franca o in un deposito franco.

⁽¹⁾ GU L 341 del 30.12.1994, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 241/1999 (GU L 27 del 2.2.1999, pag. 1).

2. Le seguenti operazioni non sono soggette al divieto relativo ai prodotti a prezzi graduati di cui al paragrafo 1:

- a) la riesportazione verso i paesi di destinazione;
- b) il collocamento in regime di transito o in un deposito doganale ovvero in una zona franca o in un deposito franco ai fini della riesportazione verso un paese di destinazione.

Articolo 3

Il prezzo graduato di cui all'articolo 4, paragrafo 2, punto ii), del presente regolamento può, a scelta del richiedente, essere:

- a) non superiore alla percentuale stabilita nell'allegato III del prezzo medio ponderato franco fabbrica applicato da un fabbricante nei mercati dell'OCSE per lo stesso prodotto al momento della domanda, oppure, in alternativa;
- b) pari ai costi di produzione diretti del fabbricante, maggiorati di una percentuale massima stabilita nell'allegato III.

Articolo 4

1. Affinché un prodotto farmaceutico possa beneficiare del presente regolamento, i fabbricanti o gli esportatori di prodotti farmaceutici presentano domanda alla Commissione.

2. Ogni domanda rivolta alla Commissione contiene le seguenti informazioni:

- i) il nome del prodotto e l'ingrediente attivo del prodotto a prezzo graduato nonché sufficienti informazioni per verificare quale malattia esso è inteso a prevenire, diagnosticare o trattare;
- ii) il prezzo proposto, in relazione ad una delle opzioni di calcolo indicate all'articolo 3 con dettagli sufficienti a consentire una verifica. Anziché fornire tali informazioni dettagliate, il richiedente può presentare un certificato rilasciato da un revisore contabile esterno, nel quale si dichiara che il prezzo è stato verificato e ottempera ad uno dei criteri di cui all'allegato III. Il revisore contabile esterno è nominato previo accordo fra il fabbricante e la Commissione. Le informazioni trasmesse dal richiedente al revisore contabile sono riservate;
- iii) il paese o i paesi di destinazione cui il richiedente intende vendere il prodotto in questione;
- iv) il numero di codice basato sulla nomenclatura combinata figurante nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽²⁾, ed eventualmente integrato dalle sottovoci TARIC, per individuare con certezza i prodotti in questione;
- v) qualsiasi misura adottata dal fabbricante o dall'esportatore per rendere il prodotto a prezzo graduato facilmente distinguibile dai prodotti identici messi in vendita nella Comunità.

⁽²⁾ GU L 256 del 7.8.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2176/2002 della Commissione (GU L 331 del 7.12.2002, pag. 3).

3. In conformità delle procedure di cui all'articolo 5, paragrafo 2, la Commissione determina se un prodotto soddisfa i criteri stabiliti nel presente regolamento.

4. Se sono soddisfatti i requisiti previsti dal presente regolamento, il prodotto è aggiunto all'elenco dell'allegato I nell'aggiornamento immediatamente successivo. Il richiedente è informato della decisione della Commissione entro quindici giorni.

5. Qualora una domanda non contenga sufficienti dettagli per consentire un esame di merito, la Commissione sollecita per iscritto il richiedente a presentare le informazioni mancanti. Se il richiedente non completa la domanda entro il termine stabilito nella comunicazione, la domanda è considerata nulla e non avvenuta.

6. Se la Commissione conclude che la domanda non soddisfa i criteri esposti nel presente regolamento, la domanda è respinta e il richiedente è informato entro quindici giorni dalla decisione. Nulla osta a che il richiedente ripresenti una domanda modificata per lo stesso prodotto.

7. I prodotti destinati ad essere donati a destinatari in uno dei paesi elencati nell'allegato II possono essere notificati con la stessa procedura per essere approvati e inseriti nell'allegato I.

8. L'allegato I del presente regolamento è aggiornato ogni due mesi dalla Commissione.

9. Nei casi in cui sono necessari adeguamenti degli allegati II, III e IV si applica la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 3.

Articolo 5

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 6

Un prodotto approvato in quanto prodotto a prezzo graduato e inserito nell'elenco dell'allegato I resta in tale elenco fintantoché sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 4 e sono presentate alla Commissione relazioni annuali sulla vendite a norma dell'articolo 11. Il richiedente è tenuto a informare la Commissione di ogni cambiamento intervenuto nel campo di applicazione o nelle condizioni di cui all'articolo 4, per assicurare il rispetto dei relativi requisiti.

Articolo 7

Il logo permanente indicato all'allegato V è apposto su ogni imballaggio, ogni prodotto e ogni documento relativo al prodotto approvato, venduto a prezzo graduato ai paesi di destinazione. Ciò vale fintantoché il prodotto a prezzo graduato in questione figura nell'elenco dell'allegato I.

Articolo 8

1. Quando vi sia motivo di sospettare che, malgrado il divieto di cui all'articolo 2, stiano per essere importati nella Comunità prodotti a prezzo graduato, le autorità doganali sospendono lo svincolo dei prodotti in questione o li trattengono per il tempo necessario all'adozione di una decisione sul carattere delle merci da parte delle competenti autorità. Il periodo di sospensione o di trattenimento non eccede dieci giorni lavorativi, salvo circostanze particolari; in tali casi il periodo può essere prorogato di dieci giorni lavorativi al massimo. Allo scadere di tale periodo i prodotti sono svincolati, purché siano state espletate tutte le formalità doganali.

2. Il fatto che siano disponibili sufficienti informazioni per ritenere che il prodotto in questione sia un prodotto a prezzo graduato è motivo sufficiente perché le autorità doganali ne sospendano lo svincolo o lo trattengano.

3. L'autorità competente dello Stato membro interessato e il fabbricante o esportatore di cui all'allegato I sono informati senza indugio della sospensione dello svincolo o del trattenimento del prodotto e ricevono tutte le informazioni disponibili sul prodotto in questione. Si tiene debito conto delle disposizioni nazionali relative alla protezione dei dati personali, al segreto commerciale e industriale e alla riservatezza professionale e amministrativa. L'importatore e, se del caso, l'esportatore, devono avere ampia possibilità di fornire all'autorità competente le informazioni che ritengono appropriate in merito al prodotto.

4. I costi della procedura di sospensione dello svincolo o di trattenimento dei prodotti sono a carico dell'importatore. Se è impossibile ottenere il rimborso di tali costi dall'importatore, lo si può ottenere, in conformità del diritto nazionale, da qualsiasi altra persona responsabile della tentata importazione illecita.

Articolo 9

1. Se accerta che i prodotti di cui è sospeso lo svincolo o che sono trattiene dalle autorità doganali sono prodotti a prezzi graduati secondo la definizione del presente regolamento, l'autorità competente provvede affinché tali prodotti siano sequestrati e distrutti in conformità del diritto nazionale. Le procedure in questione sono espletate a spese dell'importatore. Se è impossibile ottenere il rimborso di tali costi dall'importatore, lo si può ottenere, in conformità del diritto nazionale, da qualsiasi altra persona responsabile della tentata importazione illecita.

2. Se l'autorità competente accerta che i prodotti di cui è sospeso lo svincolo o che sono trattenuti dalle autorità doganali non possono essere considerati prodotti a prezzi graduati secondo la definizione del presente regolamento, l'autorità doganale svincola i prodotti al destinatario, purché siano state espletate tutte le formalità doganali.

3. L'autorità competente informa la Commissione di tutte le decisioni adottate a norma del presente regolamento.

Articolo 10

Il presente regolamento non si applica ai prodotti di carattere non commerciale contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori e destinati all'uso personale, entro i limiti previsti per la concessione della franchigia doganale.

Articolo 11

1. La Commissione controlla annualmente i volumi delle esportazioni dei prodotti a prezzi graduati elencati nell'allegato I ed esportati nei paesi definiti all'articolo 1 in base alle informazioni fornite dai fabbricanti e dagli esportatori di prodotti farmaceutici. A tal fine la Commissione emetterà un modulo standard. I fabbricanti e gli esportatori sono tenuti a presentare ogni anno alla Commissione relazioni di carattere riservato sulle vendite di ciascun prodotto a prezzo graduato.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 26 maggio 2003.

2. La Commissione riferisce periodicamente al Consiglio sui volumi dei prodotti a prezzi graduati esportati. La relazione esamina la gamma dei paesi e le malattie contemplate nonché i criteri generali di applicazione dell'articolo 3.

Articolo 12

1. L'applicazione del presente regolamento non pregiudica in alcun modo le procedure contemplate nella direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano ⁽¹⁾ e nel regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio, del 22 luglio 1993, che stabilisce le procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce un'Agenzia europea di valutazione dei medicinali ⁽²⁾.

2. Il presente regolamento non pregiudica i diritti di proprietà intellettuale e i diritti dei titolari della proprietà intellettuale.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. DRYG

⁽¹⁾ GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67. Direttiva modificata dalla direttiva 2002/98/CE (GU L 33 dell'8.2.2003, pag. 30).

⁽²⁾ GU L 214 del 24.8.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 649/98 della Commissione (GU L 88 del 24.3.1998, pag. 7).

ALLEGATO I

ELENCO DEI PRODOTTI A PREZZO GRADUATO

Prodotto	Fabbricante/Esportatore	Paese di destinazione	Segni distintivi	Data di approvazione	NC/Codice TARIC ⁽¹⁾
----------	-------------------------	-----------------------	------------------	----------------------	--------------------------------

⁽¹⁾ Solo se applicabile.

ALLEGATO II

Paesi di destinazione

Afghanistan	Lesotho
Angola	Liberia
Armenia	Madagascar
Azerbaijan	Malawi
Bangladesh	Maldives
Benin	Mali
Bhutan	Mauritania
Burkina Faso	Moldavia
Botswana	Mongolia
Burundi	Mozambico
Cambogia	Myanmar
Camerun	Namibia
Capo Verde	Nepal
Repubblica centrafricana	Nicaragua
Ciad	Niger
Repubblica popolare cinese	Nigeria
Comore	Pakistan
Repubblica del Congo	Ruanda
Repubblica democratica del Congo	Samoa
Repubblica democratica popolare della Corea	São Tomé e Príncipe
Costa d'Avorio	Senegal
Eritrea	Sierra Leone
Etiopia	Somalia
Gambia	Repubblica sudafricana
Ghana	Sudan
Gibuti	Swaziland
Guinea	Tagikistan
Guinea equatoriale	Repubblica unita di Tanzania
Guinea-Bissau	Timor orientale
Haiti	Togo
Honduras	Turkmenistan
India	Tuvalu
Indonesia	Uganda
Isole Salomone	Vanuatu
Kenya	Vietnam
Kiribati	Yemen
Repubblica di Kirghizistan	Zambia
Repubblica democratica popolare del Laos	Zimbabwe

*ALLEGATO III***PERCENTUALI DI CUI ALL'ARTICOLO 3**

Percentuale di cui all'articolo 3, lettera a): 25 %

Percentuale di cui all'articolo 3, lettera b): 15 %

*ALLEGATO IV***MALATTIE CONTEMPLATE**

HIV/AIDS, malaria, tubercolosi e malattie opportunistiche collegate.

*ALLEGATO V***LOGO**

Il bastone alato di Esculapio con un serpente attorcigliato, al centro di un cerchio formato da dodici stelle.

REGOLAMENTO (CE) N. 954/2003 DELLA COMMISSIONE**del 2 giugno 2003****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 giugno 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 2 giugno 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	85,9
	096	61,2
	999	73,6
0707 00 05	052	88,5
	999	88,5
0709 90 70	052	92,6
	999	92,6
0805 50 10	388	75,5
	528	57,9
	999	66,7
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	86,6
	400	96,2
	508	87,3
	512	82,8
	524	59,9
	528	73,0
	720	88,8
	804	99,6
	999	84,3
0809 20 95	400	289,1
	999	289,1

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 955/2003 DELLA COMMISSIONE**del 2 giugno 2003****che rettifica le versioni inglese, spagnola e olandese del regolamento (CE) n. 449/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 453/2002 della Commissione⁽²⁾, in particolare negli articoli 6 e 25,

considerando quanto segue:

- (1) Gli Stati membri e la Commissione hanno constatato un errore nel testo dell'articolo 20, paragrafo 5, delle versioni inglese, spagnola e olandese del regolamento (CE) n. 449/2001 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1426/2002⁽⁴⁾, in seguito alla pubblicazione di quest'ultimo regolamento.
- (2) Per evitare interpretazioni erranee e garantire una corretta applicazione delle misure previste nel regolamento (CE) n. 449/2001, è necessario rettificare detto errore.

(3) Poiché tale rettifica non comporta conseguenze negative o discriminatorie per alcuni produttori a vantaggio di altri, essa può essere resa applicabile a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1426/2002.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Riguarda unicamente le versioni inglese, spagnola e olandese.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 6 agosto 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 72 del 14.3.2002, pag. 9.

⁽³⁾ GU L 64 del 6.3.2001, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 206 del 3.8.2002, pag. 4.

REGOLAMENTO (CE) N. 956/2003 DELLA COMMISSIONE
del 2 giugno 2003
che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1900/2002 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) I dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 948/2003 della Commissione ⁽⁵⁾.

- (2) L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 EUR/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento. Poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 948/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 948/2003 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 giugno 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

⁽⁴⁾ GU L 287 del 25.10.2002, pag. 15.

⁽⁵⁾ GU L 109 dell'1.5.2003, pag. 18.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione ⁽¹⁾ (in EUR/t)
1001 10 00	Frumento (grano) duro di qualità elevata	0,00
	di qualità media	0,00
	di bassa qualità	5,46
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	11,89
ex 1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina ⁽²⁾	11,89
1002 00 00	Segala	39,57
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	55,80
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina ⁽³⁾	55,80
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	39,57

⁽¹⁾ Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

⁽²⁾ L'importatore beneficia di una riduzione forfettaria di 14 EUR/t.

⁽³⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(periodo del 28.5.2003 al 30.5.2003)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Chicago	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	YC3	HAD2	qualità media (*)	qualità bassa (**)	US barley 2
Quotazione (EUR/t)	111,50	83,48	164,92 (***)	154,92 (***)	134,92 (***)	100,82 (***)
Premio sul Golfo (EUR/t)	—	10,06	—	—	—	—
Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)	17,61	—	—	—	—	—

(*) Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(**) Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 3, del regolamento (CE) n. 2378/2002].

(***) Fob Gulf.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 17,79 EUR/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 26,12 EUR/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE N. 2/2003 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-POLONIA

del 19 marzo 2003

che proroga il sistema di duplice controllo, istituito dalla decisione n. 2/99 del Consiglio di associazione, per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente decisione e la data di adesione della Polonia all'Unione europea

(2003/389/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

considerando quanto segue:

- (1) Il gruppo di contatto di cui all'articolo 10 del protocollo n. 2 dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Polonia, dall'altra ⁽¹⁾, entrato in vigore il 1° febbraio 1994, si è riunito il 22 ottobre 2002 e ha deciso di raccomandare al Consiglio di associazione, istituito ai sensi dell'articolo 102 dell'accordo, il rinnovo, per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente decisione e la data di adesione della Polonia all'Unione europea, del sistema di duplice controllo istituito nel 1999 con la decisione n. 2/1999 del Consiglio di associazione.
- (2) Il Consiglio di associazione, dopo aver ricevuto tutte le informazioni pertinenti, ha accolto questa raccomandazione,

DECIDE:

Articolo 1

Il sistema di duplice controllo istituito dalla decisione n. 2/99 del Consiglio di associazione resta applicabile per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente deci-

sione e la data di adesione della Polonia all'Unione europea. Nel preambolo e nell'articolo 1, paragrafi 1 e 3 della decisione, i riferimenti al «periodo 1° gennaio — 31 dicembre 2002» sono sostituiti da riferimenti al «periodo compreso tra il 13 giugno 2003 e la data di adesione della Polonia all'Unione europea».

Articolo 2

Sono escluse dal campo di applicazione della presente decisione le merci inviate alla Comunità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2003 e la data di entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il decimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2003.

Per il Consiglio di associazione

Il Presidente

W. CIMOSZEWICZ

⁽¹⁾ GU L 348 del 31.12.1993, pag. 2.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 2003

che stabilisce condizioni speciali per la commercializzazione di specie animali d'acquacoltura ritenute non sensibili a determinate malattie e dei prodotti da esse derivati

[notificata con il numero C(2003) 1641]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/390/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 98/45/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, l'articolo 14, paragrafi 1 e 3, e l'articolo 14, paragrafo 4, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 91/67/CEE stabilisce i requisiti e le disposizioni applicabili alla definizione di condizioni adeguate per la commercializzazione, in zone e aziende riconosciute o con un programma approvato, di pesci vivi d'allevamento, molluschi e crostacei, loro uova e gameti, non appartenenti alle specie sensibili di cui all'allegato A, colonna 2, elenco II, di detta direttiva.
- (2) La direttiva 91/76/CEE prevede la possibilità di derogare a tali requisiti per le specie che non sono portatrici delle malattie considerate. Tale deroga si applica se è dimostrato che il trasporto da una zona non riconosciuta verso una zona riconosciuta di animali d'acquacoltura, di loro uova e gameti non appartenenti alle specie sensibili, non causa la trasmissione passiva di tali malattie. La direttiva prevede inoltre l'elaborazione di un elenco di animali d'acquacoltura ai quali si applica la deroga in questione.
- (3) È sufficientemente provato che talune specie di molluschi non sono sensibili alla bonamiosi (*Bonamia ostreae*) e alla marteiliosi (*Marteilia refringens*), né la trasmettono passivamente. Esse devono essere pertanto inserite nel suddetto elenco.

- (4) A norma della direttiva 91/67/CEE, all'atto dell'introduzione in zone e aziende riconosciute o con un programma approvato, i pesci vivi e i molluschi d'allevamento devono essere scortati da documenti di trasporto. La decisione 93/22/CEE della Commissione, dell'11 dicembre 1992, che stabilisce i modelli dei documenti di trasporto di cui all'articolo 14 della direttiva 91/67/CEE del Consiglio ⁽³⁾, definisce i modelli di tali documenti di trasporto. Per motivi di chiarezza occorre aggiornare i modelli dei documenti di trasporto e sostituire la decisione 93/22/CEE con la presente decisione.

- (5) A norma della direttiva 91/67/CEE, la commercializzazione dei molluschi di cui all'allegato A, colonna 2, elenco II, della medesima è soggetta a garanzie complementari, segnatamente in relazione all'origine dei molluschi stessi. L'applicazione di tali garanzie rende difficoltoso l'approvvigionamento di molluschi. La decisione 93/55/CEE della Commissione ⁽⁴⁾, modificata dalla decisione 93/169/CEE ⁽⁵⁾, ha pertanto modificato le garanzie necessarie per immettere molluschi nelle zone per le quali è stato approvato un programma volto a dimostrare l'assenza della *Bonamia ostreae* e della *Marteilia refringens*. Le disposizioni della decisione 93/55/CEE devono essere modificate e, per motivi di chiarezza, sostituite dalle disposizioni della presente decisione.

- (6) La presente decisione tiene conto dei nuovi dati scientifici e delle raccomandazioni dell'Ufficio internazionale delle epizootie (UIE).

- (7) La presente decisione lascia impregiudicate le prescrizioni in materia di certificazione sanitaria. Il modello di documento ivi figurante non sarà pertanto richiesto per gli animali d'acquacoltura, le loro uova e gameti, commercializzati direttamente per il consumo umano.

⁽¹⁾ GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 189 del 3.7.1998, pag. 12.

⁽³⁾ GU L 16 del 25.1.1993, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 14 del 22.1.1993, pag. 24.

⁽⁵⁾ GU L 71 del 24.3.1993, pag. 16.

- (8) Occorre prevedere un congruo periodo di tempo per l'applicazione di tali nuovi requisiti in materia di certificazione.
- (9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e campo d'applicazione

1. La presente decisione stabilisce:
 - a) le condizioni di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali d'acquacoltura, loro uova e gameti, non sensibili alle malattie di cui all'allegato A, colonna 1, elenco II, della direttiva 91/67/CEE, in zone e aziende riconosciute o con un programma approvato;
 - b) un modello del documento di trasporto previsto all'articolo 14, paragrafi 1 e 3, della direttiva 91/67/CEE;
 - c) un elenco delle specie animali d'acquacoltura alle quali è applicabile la deroga prevista all'articolo 14, paragrafo 4, primo comma, di detta direttiva.
2. La presente decisione non si applica nei casi in cui gli animali d'acquacoltura, le loro uova e gameti, di cui al paragrafo 1, sono commercializzati direttamente per il consumo umano.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni dell'articolo 2 della direttiva 91/67/CEE, dell'articolo 2 della direttiva 93/53/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1993, recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2001/288/CE della Commissione ⁽²⁾, e dell'articolo 2 della direttiva 95/70/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che istituisce misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei molluschi bivalvi ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2003/83/CE ⁽⁴⁾.

Articolo 3

Documenti di trasporto

All'atto dell'introduzione in zone e aziende riconosciute o con un programma approvato, tutti gli animali che rientrano nel campo d'applicazione della presente decisione, nonché le loro uova e gameti, devono essere scortati da un documento di trasporto in conformità del modello figurante nell'allegato I e soddisfare i requisiti previsti nel medesimo, tenendo conto delle note esplicative riportate nell'allegato II.

Articolo 4

Specie non portatrici

Conformemente all'articolo 14, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 91/67/CEE, l'allegato III della presente decisione stabilisce l'elenco delle specie animali d'acquacoltura cui è applicabile la deroga istituita dall'articolo 14, paragrafo 4, primo comma, della suddetta direttiva.

Articolo 5

Abrogazione

Le decisioni 93/22/CEE e 93/55/CEE sono abrogate. I riferimenti alle decisioni abrogate si intendono fatti alla presente decisione.

Articolo 6

Campo d'applicazione

La presente decisione si applica a decorrere dal 2 agosto 2003.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 175 del 19.7.1993, pag. 23.

⁽²⁾ GU L 99 del 10.4.2001, pag. 11.

⁽³⁾ GU L 332 del 30.12.1995, pag. 33.

⁽⁴⁾ GU L 32 del 7.2.2003, pag. 13.

ALLEGATO I

Documento di trasporto per la commercializzazione di [pesci vivi] ⁽¹⁾, [molluschi] ⁽¹⁾ [e] ⁽¹⁾ [crostacei] ⁽¹⁾, [loro uova e gameti] ⁽¹⁾, non appartenenti alle specie sensibili di cui all'allegato A, colonna 2, elenco II, della direttiva 91/67/CEE del Consiglio, destinati all'allevamento, alla riproduzione, all'accrescimento, all'ingrasso o alla stabulazione in zone e aziende riconosciute o con un programma comunitario approvato in relazione a [*Bonamia ostreae*] ⁽¹⁾ [e] ⁽¹⁾ [*Marteilia refringens*] ⁽¹⁾ [e] ⁽¹⁾ [Setticemia emorragica virale (VHS)] ⁽¹⁾ [e] ⁽¹⁾ [Necrosi ematopoietica infettiva (IHN)]

N. codice di riferimento

ORIGINALE

1. Luogo d'origine della partita 1.1. Stato membro d'origine: 1.3. Azienda d'origine, nome ⁽¹⁾ : 1.4. Indirizzo dell'azienda: 1.5. Luogo di raccolta ⁽²⁾ : 1.6. Nome, indirizzo e recapito telefonico del mittente:		2. Destinazione della partita 2.1. Stato membro: 2.2. Zona o parte ⁽³⁾ ⁽⁴⁾ dello Stato membro: 2.3. Azienda ⁽¹⁾ di destinazione, nome: 2.4. Indirizzo dell'azienda: 2.5. Luogo di destinazione ⁽⁵⁾ : 2.6. Nome, indirizzo e recapito telefonico del destinatario:		
3. Identificazione del mezzo di trasporto e della partita ⁽⁶⁾ 3.1. [Autocarro] ⁽¹⁾ , [vagone ferroviario] ⁽¹⁾ , [nave] ⁽¹⁾ , [aereo] ⁽¹⁾ : 3.2. [Numero/i d'immatricolazione/di registrazione] ⁽¹⁾ , [nome della nave] ⁽¹⁾ , [numero del volo] ⁽¹⁾ : 3.3. Dati relativi all'identificazione della partita:				
4. Descrizione della partita ☐ Pesce ☐ Molluschi ☐ Crostacei				
☐ Stock d'allevamento		☐ Stock selvatici		
☐ Uova non fecondate		☐ Larve/avannotti		
Specie		Peso totale della partita Numero di [pesci] ⁽¹⁾ [molluschi] ⁽¹⁾ [crostacei] ⁽¹⁾	Volume di [uova] ⁽¹⁾ [gameti] ⁽¹⁾	Età degli animali vivi
Nome scientifico:	Nome volgare:			
				☐ > 24 mesi ☐ 12-24 mesi ☐ 0-11 mesi ☐ sconosciuta

5. Attestato sanitario

Il sottoscritto, certifica che i [pesci] ⁽¹⁾ [e] [molluschi] ⁽¹⁾ [e] [crostacei] ⁽¹⁾ [e] [uova] ⁽¹⁾ [e] [gameti] ⁽¹⁾ oggetto della presente partita non appartengono alle specie sensibili di cui all'allegato A, colonna 2, elenco II, della direttiva 91/67/CEE, e:

- 5.1. ⁽¹⁾ [provengono dalla seguente zona: ⁽³⁾, riconosciuta per quanto riguarda: [bonamiosis (*Bonamia ostreae*)] ⁽¹⁾ [e] ⁽¹⁾ [marteiliosis (*Marteilia refringens*)] ⁽¹⁾ [e] ⁽¹⁾ [setticemia emorragica virale] ⁽¹⁾ [e] ⁽¹⁾ [necrosi ematopoietica infettiva] ⁽¹⁾, in conformità della decisione ⁽⁴⁾, e]
- o ⁽¹⁾ [provengono dalla seguente azienda: ⁽⁷⁾, riconosciuta per quanto riguarda: [bonamiosi (*Bonamia ostreae*)] ⁽¹⁾ [e] ⁽¹⁾ [marteiliosi (*Marteilia refringens*)] ⁽¹⁾ [e] ⁽¹⁾ [setticemia emorragica virale] ⁽¹⁾ [e] ⁽¹⁾ [necrosi ematopoietica infettiva] ⁽¹⁾, in conformità della decisione ⁽⁴⁾, e]
- o ⁽¹⁾ [provengono dalla seguente azienda: ⁽⁷⁾, che non detiene [pesci] ⁽¹⁾ [e] ⁽¹⁾ [molluschi] ⁽¹⁾ [e] ⁽¹⁾ [crostacei] ⁽¹⁾ appartenenti alle specie sensibili di cui all'allegato A, colonna 2, elenco II, della direttiva 91/67/CEE, e non è in contatto con corsi d'acqua o acque costiere o di estuario, e]
- o ⁽¹⁾ [appartengono alle specie di cui all'allegato III della decisione 2003/390/CE ⁽⁸⁾, e]

5.2. rispondono ai seguenti requisiti:

- a) da quando sono stati [raccolti] ⁽¹⁾ [catturati] ⁽¹⁾, non sono venuti a contatto con altri animali acquatici vivi, uova o gameti, di stato sanitario inferiore o di specie diverse da quelle elencate nell'allegato III della decisione 2003/390/CE ⁽⁸⁾;
- b) non sono destinati alla distruzione o alla macellazione ai fini dell'eradicazione delle malattie elencate nell'allegato A, colonna 1, della direttiva 91/67/CEE o nell'allegato D della direttiva 95/70/CE [o a causa di una mortalità anormale provocata da altri agenti patogeni] ⁽⁹⁾;
- c) non provengono da un'azienda soggetta a divieti per motivi di polizia sanitaria;
- d) sono stati esaminati il giorno del carico e sono risultati esenti da segni clinici di malattia, [tra cui una mortalità anormale] ⁽⁹⁾;
- e) sono stati sottoposti ad esame visivo [almeno 1 000 molluschi della partita, scelti a caso] ⁽⁹⁾ ⁽¹⁰⁾ [una parte rappresentativa della partita, scelta a caso] ⁽¹¹⁾, effettuato su ogni lotto di origine diversa, senza che siano state identificate specie diverse da quelle di cui al punto 4 del presente certificato;
- f) sono stati collocati [in acqua] ⁽¹⁾ [su ghiaccio] ⁽¹⁾ di qualità tale da non alterarne lo stato di salute;
- g) sono stati collocati in [contenitori ermetici puliti e preventivamente disinfettati con un disinfettante autorizzato, recanti all'esterno un'etichetta leggibile] ⁽¹⁾ [in una barca vivaio in cui il vivaio ed il relativo sistema di tubi e di pompe sono stati preventivamente disinfettati con un disinfettante autorizzato, recante un manifesto di carico] ⁽¹⁾ in cui sono riportate le pertinenti ⁽¹²⁾ informazioni di cui ai punti 1 e 2 del presente certificato unicamente alla seguente dichiarazione:

«[[Pesci vivi] ⁽¹⁾ [e] ⁽¹⁾ [molluschi] ⁽¹⁾ [e] ⁽¹⁾ [crostacei] ⁽¹⁾] ⁽¹⁾ [Uova di [pesce] ⁽¹⁾ [e] ⁽¹⁾ [molluschi] ⁽¹⁾ [e] ⁽¹⁾ [crostacei] ⁽¹⁾] ⁽¹⁾ [e] ⁽¹⁾ [Gameti di [pesce] ⁽¹⁾ [e] ⁽¹⁾ [molluschi] ⁽¹⁾ [e] ⁽¹⁾ [crostacei] ⁽¹⁾] ⁽¹⁾ non appartenenti alle specie sensibili di cui all'allegato A, colonna 2, elenco II, della direttiva 91/67/CEE, autorizzati per la commercializzazione nella Comunità, comprese le zone e le aziende riconosciute o con un programma approvato, in relazione a [*Bonamia ostreae*] ⁽¹⁾ [e] ⁽¹⁾ [*Marteilia refringens*] ⁽¹⁾ [e] ⁽¹⁾ [setticemia emorragica virale] ⁽¹⁾ [e] ⁽¹⁾ [necrosi ematopoietica infettiva] ⁽¹⁾]

Fatto a
(Luogo)



il
(Data)

.....
(Firma dell'Ispettore ufficiale)

.....
(Nome in stampatello, qualifiche e titolo)

Note

- (¹) Cancellare se non pertinente.
 - (²) Se diversa dal luogo d'origine; cancellare se non pertinente.
 - (³) Indicare la zona.
 - (⁴) Indicare la decisione della Commissione sulla cui base è stata concessa l'approvazione.
 - (⁵) Se diversa dall'azienda di destinazione; cancellare se non pertinente.
 - (⁶) Secondo il caso, devono essere indicati i numeri del vagone ferroviario o di targa dell'autocarro e il nome della nave. Se conosciuto, deve essere indicato il numero di volo dell'aereo. In caso di trasporto in contenitori o scatole, il numero totale, i numeri di registrazione e i numeri di sigillo, se presenti, devono essere indicati al punto 3.3.
 - (⁷) Nome e indirizzo dell'azienda.
 - (⁸) GU L 135 del 3.6.2003, p. 19.
 - (⁹) Se si tratta di una partita di molluschi; cancellare se non pertinente.
 - (¹⁰) L'esame visivo deve riguardare l'intera partita se questa contiene meno di 1 000 molluschi bivalvi.
 - (¹¹) Se si tratta di una partita di pesci e/o crostacei; cancellare se non pertinente.
 - (¹²) Stato membro e zona (ove del caso) di origine e di destinazione; nome e recapito telefonico del mittente e del destinatario.
-

ALLEGATO II

Note esplicative per il documento di trasporto e l'etichettatura

- a) I documenti di trasporto vengono rilasciati dalle autorità competenti dello Stato membro di origine in conformità del modello figurante nell'allegato I della presente decisione, tenendo conto delle specie della partita e dello status del luogo di destinazione.
- b) L'originale di ciascun certificato è composto da un unico foglio scritto su entrambi i lati oppure, nei casi in cui occorrono più pagine, è costituito in modo tale che dette pagine formino un tutto unico e indivisibile.
- Esso è contrassegnato, nell'angolo superiore destro di ogni pagina, dalla dicitura «originale» e reca un numero di codice specifico rilasciato dall'autorità competente. Tutte le pagine del documento di trasporto sono numerate — (pagina 1, 2, 3 ...) di (numero totale di pagine).
- c) L'originale del documento di trasporto e le etichette previste nel modello di documento di trasporto sono redatti in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione. Gli Stati membri possono tuttavia consentire, se necessario, l'uso di altre lingue accompagnate da una traduzione ufficiale.
- d) Sull'originale del documento di trasporto devono essere apposti, il giorno di carico della partita, un timbro ufficiale e la firma di un ispettore ufficiale designato dall'autorità competente. Le autorità competenti dello Stato membro di origine accertano che siano applicati criteri di certificazione equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 96/93/CE del Consiglio (GU L 13 del 16.1.1997, pag. 28).
- Il timbro (eccetto se in rilievo) e la firma devono essere di colore differente da quello stampato.
- e) Se per motivi legati all'identificazione degli elementi della partita, al documento di trasporto vengono aggiunte pagine supplementari, anche tali pagine devono formare parte integrante dell'originale e ciascuna di esse deve recare la firma e il timbro dell'ispettore ufficiale che procede alla certificazione.
- f) L'originale del documento di trasporto deve scortare la partita fino al luogo di destinazione.
- g) La validità del documento di trasporto è di 10 giorni a decorrere dalla data del rilascio. In caso di trasporto per nave, la validità è prorogata in misura corrispondente alla durata della navigazione.
- h) Gli animali acquatici, le loro uova e gameti non devono essere trasportati insieme ad altri animali acquatici, alle loro uova e gameti di stato sanitario inferiore. Inoltre essi non devono essere trasportati in condizioni che possano alterarne lo stato di salute.

ALLEGATO III

Elenco delle specie animali d'acquacoltura ritenute non sensibili a determinate malattie e non responsabili della loro trasmissione

Malattie dei molluschi (agente patogeno)	Specie di molluschi
Bonamiosi (<i>Bonamia ostreae</i>)	Ostrica giapponese <i>Crassostrea gigas</i> Cozze <i>Mytilus edulis</i> e <i>M. galloprovincialis</i> Vongola verace della specie <i>Ruditapes decussatus</i> Vongola verace della specie <i>Ruditapes philippinarum</i>
Marteiliosi (<i>Marteilia refringens</i>)	Ostrica giapponese <i>Crassostrea gigas</i>

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 2003

recante modifica della decisione 92/452/CEE che stabilisce l'elenco dei gruppi di raccolta di embrioni e dei gruppi di produzione di embrioni riconosciuti nei paesi terzi ai fini dell'esportazione di embrioni di bovini verso la Comunità, per quanto riguarda gli Stati Uniti d'America

[notificata con il numero C(2003) 1643]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/391/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina ⁽¹⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 92/452/CEE della Commissione ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2003/151/CE ⁽⁴⁾, dispone che gli Stati membri possono importare embrioni da paesi terzi soltanto se sono stati prelevati, trattati e immagazzinati da un gruppo di raccolta di embrioni elencato in tale decisione. Gli Stati Uniti d'America hanno chiesto di modificare tale elenco per quanto concerne il loro paese.
- (2) Gli Stati Uniti d'America hanno fornito garanzie per quanto riguarda il rispetto delle norme fissate dalla direttiva 89/556/CEE e i gruppi di raccolta interessati sono stati ufficialmente riconosciuti ai fini dell'esportazione nella Comunità dai servizi veterinari di tale paese.
- (3) Occorre pertanto modificare in conformità la decisione 92/452/CEE.
- (4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 92/452/CEE è modificato come segue:

- 1) È cancellata la seguente linea concernente un gruppo degli Stati Uniti d'America:

«US		96NY089 E1062		Toole Veterinary Clinic 388 Erieville Road Erieville NY	Dr. Robert Toole»
-----	--	------------------	--	---	-------------------

- 2) È aggiunta la seguente linea concernente un gruppo degli Stati Uniti d'America:

«US		02CA106 E752		Lander Veterinary Clinic 2930 Lander Ave. Turlock, CA 95380	Dr. Larry Lanzon»
-----	--	-----------------	--	---	-------------------

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 250 del 29.8.1992, pag. 40.

⁽⁴⁾ GU L 59 del 4.3.2003, pag. 26.

Articolo 2

La presente decisione si applica a partire dal 6 giugno 2003.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 2003

che modifica le decisioni 2003/70/CE e 2003/71/CE per quanto riguarda le importazioni di gameti vivi di pesci appartenenti alla famiglia dei salmonidi originari della Norvegia e delle isole Færøer

[notificata con il numero C(2003) 1675]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/392/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 7,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ⁽³⁾, in particolare l'articolo 22, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) In seguito all'insorgenza dell'anemia infettiva del salmone (ISA) in Norvegia, la Commissione ha adottato la decisione 2003/70/CE, del 29 gennaio 2003, che stabilisce misure di protezione per quanto riguarda l'anemia infettiva del salmone in Norvegia ⁽⁴⁾.
- (2) In seguito all'insorgenza dell'anemia infettiva del salmone (ISA) nelle isole Færøer, la Commissione ha adottato la decisione 2003/71/CE, del 29 gennaio 2003, che stabilisce misure di protezione per quanto riguarda l'anemia infettiva del salmone nelle isole Færøer ⁽⁵⁾.
- (3) Per motivi di chiarezza sul piano tecnico, le decisioni 2003/70/CE e 2003/71/CE dovrebbero disporre anche che i gameti vivi di pesci appartenenti alla famiglia dei salmonidi originari della Norvegia e delle isole Færøer e che sono introdotti nella Comunità provengano da un'azienda non soggetta a restrizioni in materia di polizia sanitaria in seguito al sospetto o all'insorgenza dell'anemia infettiva del salmone.
- (4) Le decisioni 2003/70/CE e 2003/71/CE devono essere modificate conseguentemente.

- (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2003/70/CE è modificata come segue:

- 1) All'articolo 1, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Gli Stati membri autorizzano l'importazione di gameti vivi di pesci appartenenti alla famiglia dei salmonidi originari della Norvegia, a condizione che le partite siano scortate da un certificato conforme al modello di cui all'allegato I.»
- 2) L'allegato I è sostituito dall'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

La decisione 2003/71/CE è modificata come segue:

- 1) All'articolo 1, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Gli Stati membri autorizzano l'importazione di gameti vivi di pesci appartenenti alla famiglia dei salmonidi originari delle isole Færøer, a condizione che le partite siano scortate da un certificato conforme al modello di cui all'allegato I.»
- 2) L'allegato I è sostituito dall'allegato II della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione si applica a partire dal 6 giugno 2003.

⁽¹⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.⁽²⁾ GU L 162 dell'1.7.1996, pag. 1.⁽³⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.⁽⁴⁾ GU L 26 del 31.1.2003, pag. 76.⁽⁵⁾ GU L 26 del 31.1.2003, pag. 80.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO II

«ALLEGATO I

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO RIGUARDANTE L'ANEMIA INFETTIVA DEL SALMONE (ISA) PER LE UOVA E I GAMETI DI SALMONIDI ORIGINARI DELLE ISOLE FÆRØER

Codice di riferimento N. _____		ORIGINALE
--------------------------------	--	-----------

1. Autorità preposte 1.1. Autorità competente: 1.2. Autorità competente per il rilascio:	3. Destinazione della partita 3.1. Stato membro: 3.2. Ragione sociale dell'azienda: 3.3. Indirizzo: 3.4. Nome, indirizzo e recapito telefonico del destinatario:
2. Luogo d'origine della partita 2.1. Azienda d'origine: 2.2. Indirizzo dell'azienda: 2.3. Nome, indirizzo e recapito telefonico del mittente:	4. Identificazione del mezzo di trasporto e della partita 4.1. ⁽¹⁾ [Camion], ⁽¹⁾ [vagone ferroviario], ⁽¹⁾ [nave] o ⁽¹⁾ [aereo]: 4.2. ⁽¹⁾ [Numero/i d'immatricolazione/di registrazione], ⁽¹⁾ [nome della nave] o ⁽¹⁾ [numero del volo]: 4.3. Identificazione della partita:

5. Descrizione della partita		
☐ Uova fecondate ☐ Gameti		
Nome scientifico:	Nome volgare:	Volume totale di ⁽¹⁾ [uova] ⁽¹⁾ [gameti]
☐ <i>Salmo salar</i> ☐ <i>Salmo trutta</i> ☐ <i>Oncorhynchus mykiss</i>	☐ Salmone atlantico ☐ Trota di mare ☐ Trota arcobaleno	

6. Attestato sanitario riguardante uova e gameti di salmonidi originari della Norvegia e destinati all'allevamento nella CE Il sottoscritto ispettore ufficiale certifica con la presente che le ⁽¹⁾ [uova] ⁽¹⁾ [e] ⁽¹⁾ [i gameti] di cui al punto 5 del presente certificato — ⁽²⁾ [sono state sottoposte a doppia disinfezione, sia allo stadio di uova verdi che di uova embrionate, conformemente alla sezione 5.2, appendice 5.2.1, del Codice internazionale di polizia sanitaria per gli animali acquatici dell'Ufficio internazionale delle epizootie, terza edizione 2000] — provengono da un'azienda non soggetta a restrizioni in materia di polizia sanitaria in seguito al sospetto o all'insorgenza dell'anemia infettiva del salmone.	
Fatto a (Luogo), 	il (Data) (Firma dell'ispettore ufficiale) ⁽³⁾ (Nome in maiuscolo, qualifiche e titolo)

Note ⁽¹⁾ Indicare la dicitura pertinente. ⁽²⁾ Unicamente per le uova. ⁽³⁾ La firma e il timbro devono essere in un colore diverso da quello del testo a stampa.
--

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 maggio 2003

recante modifica della decisione 2000/728/CE che fissa le spese e i diritti da applicare nell'ambito del sistema di assegnazione di un marchio comunitario di qualità

[notificata con il numero C(2003) 1780]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/393/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12 e l'allegato V,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del piano di lavoro di cui alla decisione 2002/18/CE della Commissione ⁽²⁾, la struttura tariffaria per il marchio comunitario di qualità ecologica deve offrire gli incentivi appropriati al fine di incoraggiare l'uso dei marchi nel quadro dei sistemi di assegnazione sia comunitario che di altra natura.
- (2) La decisione 2000/728/CE della Commissione, del 10 novembre 2000, che fissa le spese e i diritti da applicare nell'ambito del sistema di assegnazione di un marchio comunitario di qualità ⁽³⁾ deve pertanto essere modificata in modo da consentire l'applicazione di riduzioni per i prodotti cui è stato assegnato un altro marchio di qualità ecologica che soddisfi i requisiti generali della norma ISO 14024.
- (3) Le misure della presente decisione sono conformi al parere espresso dal comitato istituito in virtù dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1980/2000,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 2 della decisione 2000/728/CE è stato aggiunto il seguente paragrafo 8 bis:

«8 bis Gli organismi competenti possono concedere riduzioni fino al 30 % nel caso di prodotti cui è stato assegnato un altro marchio di qualità ecologica che soddisfi i requisiti generali della norma ISO 14024.»

Articolo 2

Gli Stati membri e gli organismi competenti per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica sono i destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2003.

Per la Commissione

Margot WALLSTRÖM

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 237 del 21.9.2000, pag. 1.⁽²⁾ GU L 7 dell'11.1.2002, pag. 28.⁽³⁾ GU L 293 del 22.11.2000, pag. 18.